Ravvedimento a metà con paradosso

Delega fiscale/2

Irragionevole vietare l'adesione durante il contraddittorio preventivo

Il nuovo ravvedimento apre allo schema di atto che avvia il contraddittorio preventivo, ma ci sono criticità nell'ambito dei tributi locali.

Il decreto attuativo della riforma delle sanzioni, nel modificare la disciplina del ravvedimento (articolo 13 del Dlgs 472/1997), introduce delle novità sulla regolarizzazione delle violazioni indicate nell'atto di avvio del contraddittorio preventivo. Si ricorda che il nuovo articolo 6-bis dello Statuto del contribuente stabilisce che, prima di

notificare un atto di accertamento, l'ente impositore debba promuovere il contraddittorio preventivo con la comunicazione dello schema di atto e l'invito a formulare osservazioni entro 60 giorni. Sono esclusi gli atti nati dall'incrocio di dati (Dm 30 aprile).

Lariforma prevede che se il contribuente si ravvede dopo aver ricevuto lo schema di atto non preceduto da un processo verbale di constatazione, la sanzione è ridotta a un sesto del minimo (nuova lettera b-ter dell'articolo 13). Se lo schema di atto è preceduto dalla consegna di un Pvc, la sanzione sale a un quarto del minimo (nuova lettera b – quinquies).

Si pone dunque il problema dell'applicabilità di questa novità alle entrate comunali. Il riferimento è il comma 1-ter dell'articolo 13 del Dlgs 472/1997, per cui la preclusione del primo periodo del primo comma non

si applica ai tributi amministrati dall'agenzia delle Entrate. La preclusione riguarda l'avvenuta constatazione della violazione o l'inizio di attività di controllo di cui il contribuente abbia avuto notizie. La notifica di un questionario o di una richiesta di documenti non è quindi causa ostativa del ravvedimento per i tributi erariali mentre a stretto rigore lo è per i tributi comunali. Ma le previsioni che riguardano la regolarizzazione in presenza dello schema di provvedimento non sono oggetto del primo periodo del primo comma madi autonome norme che, formalmente, non sono estranee



Anche in questo caso è urgente coordinare la disciplina con le previsioni sul fisco erariale al mondo delle entrate locali.

Se ne potrebbe desumere che gli atti istruttori dell'attività di controllo precludono il ravvedimento comunale con l'eccezione dello schema di provvedimento che segna l'avvio del contraddittorio preventivo. Sarebbe però una conclusione irragionevole, perché discriminerebbe tra accertamenti soggetti al nuovo contraddittorio e accertamenti esclusi. Inoltre, non si capirebbe il senso di vietare il ravvedimento quando la contestazione comunale non èstata delineata e diammetterlo quando invece è stata formulata, seppure in uno schema di provvedimento. I tempi sono maturi per allineare il ravvedimento locale a quello erariale, eliminando una causa ostativa ingiustificata in un'ottica di potenziamento della compliance.

-Lu.Lo.